Art. 1 - Definizione del tirocinio.

Il tirocinio è previsto dal DM 270/04 e dall’ Ordinamento Didattico del Corso di Laurea ed è svolto presso strutture extra-universitarie

Esso consiste nella partecipazione dello studente all'attività della struttura ospitante in rapporto al programma del tirocinio stesso finalizzato all’acquisizione di strumenti tecnici e di esperienza professionale utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il tirocinio non può dar luogo a rapporto di lavoro retribuito, né essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale: ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione il rimborso di spese sostenute e l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

            Art. 2 - Rapporti con le strutture idonee allo svolgimento del tirocinio.

I rapporti con le strutture extra-universitarie (imprese o enti pubblici o privati, associazioni di categoria, ordini professionali) sono regolati dalle Convenzioni pubblicate nel sito web http://aziende.unipa.it/.

            Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio.

Il tirocinio dovrà essere svolto al terzo anno del corso di studio. Esso prevede una frequenza della struttura nella quale il tirocinio si svolgerà pari, in termini di ore, all’80 % dei crediti formativi universitari previsti dal Manifesto degli studi. Il restante 20% sarà speso per l’elaborazione dei dati e la stesura della relazione finale. Ogni credito formativo universitario di tirocinio equivale a 25 ore. La relazione sull’attività svolta nel corso del tirocinio rappresenta la base per la discussione da svolgersi in occasione della prova finale per il conferimento del titolo.

Art. 4 - Deleghe

Il Consiglio di Corso di Laurea nomina un Delegato per il coordinamento dell’attività di tirocinio ed un Delegato per i rapporti con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni e per lo sviluppo convenzioni, ai quali sono affidati i seguenti compiti:

            a) pubblicare nel sito web del Corso di Laurea un elenco (continuamente aggiornato) delle strutture convenzionate e disponibili ad accettare tirocinanti.

            b) esaminare le domande degli studenti, suggerire i tempi e le sedi di svolgimento tenendo conto, ove possibile, delle istanze degli studenti;

c) valutare la congruità di eventuali richieste di svolgimento del tirocinio presso strutture non ancora convenzionate e verificare la loro rispondenza ai vincoli normativi previsti dal presente regolamento per potere eventualmente procedere alla stipula della relativa convenzione;

d) individuare tra i docenti e i ricercatori del proprio Corso di Laurea un "**Tutor Referente**" che, in contatto e in accordo col “**Tutor Locale”** responsabile del tirocinio nella sede ospitante, si faccia garante della elaborazione finale della tesi del tirocinante.

Art. 5 - Ammissione al tirocinio.

La domanda per lo svolgimento del tirocinio deve essere compilata on line dopo aver conseguito non meno di 140 CFU del corso triennale.. Per la presentazione della domanda lo studente ha a disposizione i periodi configurati entro i 3 giorni successivi alla chiusura degli appelli per esami di profitto approvati in Calendario, salvo eccezioni comunque indicate nella pagina web dei tirocini del sito del Corso di Laurea.

La domanda deve contenere la data nella quale lo studente intende iniziare a svolgere il tirocinio e le sedi preferenziali. Qualora ci fossero più domande rispetto alla disponibilità della sede richiesta per lo svolgimento del tirocinio, i criteri per  la formulazione della graduatoria  saranno in ordine: il numero di crediti acquisiti, il tempo che lo studente ha impiegato per compiere il percorso e la media dei voti riportati

            Art. 6 – Tutors.

Il **Tutor** guida lo studente nel tirocinio; ne concorda le modalità pratiche di svolgimento tenendo conto del programma di massima; cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.

Al fine di seguire gli studenti che svolgono tirocini extrauniversitari, il **Tutor Referente** si avvale della collaborazione di "**Tutors locali**", ossia dei componenti delle strutture ospitanti che seguono presso la struttura il tirocinio dello studente. Possono essere identificati eventuali co-tutors aziendali, qualora se ne ravvisi la necessità e previa autorizzazione della Giunta del Corso di Laurea.

            Art. 7 - Assenze

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Sono ammissibili solo assenze certificate per malattia o per gravi problemi personali fino ad un massimo del 20 %.

 Art. 8 Modulistica ed adempimenti

La modulistica per lo svolgimento del Tirocinio è disponibile nel sito del Corso di Laurea in Scienze Biologiche. Gli adempimenti ai quali attenersi sono descritti nel “promemoria dello studente tirocinante” pubblicato nello stesso sito. Per ogni altro aspetto, si rimanda al “Regolamento per la definizione delle modalità attuative ed operative dei tirocini” approvato nel Consiglio di Facolta’ del 22.07.2010.